

# Continuità aziendale e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

*Monza, 14 dicembre 2022*

*Dott. Luca Redaelli  
Dott. Nicola Fierro*

*Commercialisti – Revisori  
Contabili*



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



# Continuità aziendale

---

## Importanza del postulato della continuità aziendale

Una delle attività più importanti e complesse della revisione è la valutazione della capacità dell'impresa di **perdurare** con la propria attività nel **tempo**.

In tempi di crisi economica, il presupposto della continuità aziendale non è affatto scontato. Molte aziende e i loro amministratori sono stati sfidati a rispondere all'incertezza determinata da un contesto in rapido cambiamento e poco ipotizzabile che in molte situazioni ha causato e causerà minacce al loro equilibrio finanziario.

Oggi le condizioni che caratterizzano l'attuale contesto macroeconomico, fortemente impattato dal **conflitto Russia-Ucraina, dalla crisi energetica e dalla crescente inflazione** rendono tale tematica ancora più attuale e di difficile analisi.

Principi Contabili di riferimento (IAS 1, OIC 11)

Documento Congiunto  
Banca d'Italia/Consob/Isvap  
n. 2 del 6 febbraio 2009

ISA Italia 570  
"CONTINUITÀ  
AZIENDALE"

# Cos'è la continuità aziendale?

---

Il principio di revisione ISA Italia 570 (versione modificata con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022) indica:

- Al Par.2: che in base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui a operare nel prevedibile futuro come una entità in funzionamento;
- Al Par.13: che il periodo che il revisore e la direzione dell'impresa devono prendere in considerazione come prevedibile futuro è di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- Al Par.15: che il revisore deve indagare anche relativamente a eventi o circostanze conosciute, successive al periodo di 12 mesi di cui sopra;
- Al Par.16: che se sorgono dubbi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere procedure aggiuntive e acquisire elementi sufficienti a stabilire se esiste o meno incertezza significativa.

# Ruolo della Direzione

---

I quadri normativi sull'informazione finanziaria prevedono normalmente che la direzione **effettui una valutazione** specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e stabiliscono principi e regole sugli aspetti da considerare e sull'informativa da fornire in materia di continuità aziendale.

Ad es. il principio contabile IAS 1, par. 25 e 26, richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento al fine di stabilire se la predisposizione del bilancio applicando principi di funzionamento è appropriata o meno.

La direzione deve sempre predisporre un **piano aziendale di almeno (ma non limitato a) 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio** e verificare se emerge un **indicatore di potenziali problematiche di going concern**, quali ad esempio un fabbisogno finanziario o un deficit patrimoniale o se, nel caso di una banca, sia previsto il mancato rispetto dei ratios di vigilanza.

# Ruolo della Direzione

---

**Gli indicatori sono eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; normalmente la presenza di tali indicatori ha come conseguenza l'esistenza di un'incertezza significativa sulla continuità aziendale.

L'ISA 570 al par A3 fornisce un **esempio non esaustivo di indicatori** da tenere in considerazione. La presenza di uno o alcuni degli elementi riportati non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa; ciò dipende dai **piani aziendali messi in atto per il superamento** di tali eventi o circostanze.

# Ruolo del Revisore

---

Il **revisore** ha la responsabilità di “esaminare” la valutazione della direzione sulla capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento (ISA Italia 570, par 12).

Il revisore **ottiene ed analizza il piano** predisposto dalla direzione e valuta la **ragionevolezza** delle ipotesi alla sua base, valutando innanzitutto se i soli **indicatori** di continuità sono quelli identificati dalla direzione (ISA Italia, par 14).

Il revisore **discute** con la direzione per comprendere quali **azioni** ha posto in essere e richiede di acquisire gli stessi elementi probativi su tali azioni che ha a disposizione la direzione; tra gli elementi probativi sono inclusi anche “... la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai **piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità**” così come indicato dal par 16, lett e) dell’**ISA Italia 570**.

# Indicatori di possibili problematiche

---

L'**ISA 570** al par A3 fornisce un **elenco non esaustivo di indicatori** che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale

- ❑ **finanziari** (deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo, prestiti a scadenza fissa il cui termine per il rimborso è prossimo, senza che vi siano le disponibilità finanziarie per ripagarlo, cash-flow negativi, etc);
- ❑ **gestionali** (intenzione di liquidare impresa, perdita di clienti o mercati fondamentali, scarsità di approvvigionamento delle forniture, comparsa di competitors, etc.);
- ❑ **altri indicatori** (capitale al di sotto dei minimi di legge, procedimenti legali o regolamentari cui la società non è in grado di adempiere, etc).

La presenza di uno o alcuni degli elementi riportati non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa e che la continuità aziendale debba essere messa in dubbio.

Dipende dai **piani aziendali messi in atto dalla direzione per il superamento** di tali eventi o circostanze.

# Indicatori di possibili problematiche

---

Sono poi sempre da tenere presenti i fatti indicati agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale, anche nel corso dell'esercizio, di oltre un terzo per perdite, riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale).

Inoltre il revisore deve essere sempre attento a rilevare possibili anomalie, per esempio nel corso delle verifiche trimestrali della contabilità.

Come vedremo, la versione più recente del Codice della Crisi non include più gli indici e indicatori di crisi precedentemente stabiliti; tuttavia il revisore può trarre giovamento dalla conoscenza di tali indicatori, ancorchè non più obbligatori. Essi erano di 7 tipi:

- Anomalie nei rapporti verso controparti commerciali
- Anomalie nei rapporti con banche e altri soggetti finanziari
- Anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali
- Anomalie contabili e di bilancio (tra cui particolarmente significativi: patrimonio netto positivo e adeguato e rapporto di copertura del servizio del debito, nonché indici di settore)
- Anomalie gestionali
- Anomalie erariali
- Manifestazioni significative di eventi pregiudizievoli

# Indicatori di possibili problematiche

---

Infine la versione in vigore del CCI prevede (art.3, comma 4) alcuni «segnali di allarme» da monitorare e rilevare ai fini di rilevare tempestivamente situazioni di crisi o di probabilità di crisi d'impresa. Li vedremo tra poco.

# Importanza dell'informativa

---

In presenza di un'incertezza significativa sulla continuità aziendale si rende **necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza**, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.

Conseguentemente il revisore deve valutare **se il bilancio**:

- ❑ **descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi** inerenti la continuità aziendale;
- ❑ **evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa** relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Se viene fornita un'**adeguata informativa in bilancio**, il revisore deve esprimere un **giudizio senza rilievi**, ma **DEVE** inserire nella propria relazione un paragrafo al fine di **sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale** dell'impresa e per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio su tali aspetti.

# Punti di attenzione

---



# Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI)

---

## Modifiche al Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Le disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI), introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, sono entrate in vigore dal 15 luglio 2022 dopo vari rinvii (la data originariamente prevista era il 15 agosto 2020), a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83.

Sono in vigore dal 16 marzo 2019 le modifiche al Codice Civile introdotte dallo stesso CCI. Il testo originario del CCI ha subito varie modifiche anche significative nel corso del tempo.

Le finalità del CCI sono quelle di favorire:

l'emersione tempestiva  
della crisi d'impresa  
(strumenti di allerta e  
attivazione volontaria)

la valorizzazione  
dell'autonomia privata delle  
parti (strumenti stragiudiziali)

la "risanabilità dell'impresa",  
quale valore giuridico, da  
preservare (continuità  
aziendale)

# Modifiche al Codice della Crisi e dell'Insolvenza

---

Il Codice, nella sua formulazione originaria, sarebbe dovuto entrare in vigore il **15 agosto 2020**, nel pieno dell'emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19.

Il Governo aveva disposto un **primo rinvio** del Codice al **1° settembre 2021**.

Un **secondo rinvio** - al **16 maggio 2022** - era stato successivamente previsto dal **decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118** per consentire l'**adeguamento** degli istituti contenuti nel Codice ai principi della **direttiva (UE) 2019/1023** entro il 17 luglio 2022.

Infine, per consentire il completamento dell'iter di approvazione del decreto di recepimento della direttiva ed evitare problemi intertemporali nell'applicazione delle norme, il **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36** ha, da ultimo, rinviato l'entrata in vigore del Codice al **15 luglio 2022**.

Sono invece in vigore dal **16 marzo 2019** le modifiche al **Codice civile** introdotte dallo stesso Codice della crisi.

# Novità

---

- Le norme introdotte dal d. lgs. n. 83/2022 intervengono su **due aree fondamentali della gestione della crisi d'impresa**:
  1. strumenti per favorire l'emersione tempestiva;
  2. strumenti per garantire ristrutturazioni rapide ed efficienti
- Regole preordinate all'emersione precoce della crisi e orientate agli aspetti della prevenzione
- Abrogazione di procedure di rigide allerta e composizione assistita della crisi basate su obblighi di segnalazione interna (al consiglio di amministrazione) ed esterna (all'OCRI), posti in capo all'organo di controllo della società e ai creditori pubblici qualificati.
- Ridefinizione concetto di crisi e di probabilità di crisi
- Modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
- Ridefinizione dei doveri dell'organo di controllo nell'ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.

# La nozione di crisi

---

**CRISI** “*stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*” (anziché i sei mesi previsti nella versione originaria, con conseguente allineamento all’orizzonte temporale di riferimento previsto dai principi per la valutazione del going concern).

Viene introdotta inoltre la nuova categoria della “probabilità di crisi”, quale presupposto del nuovo istituto della composizione negoziata.

La probabilità di crisi si affianca alle situazioni di crisi e insolvenza, impegnando gli amministratori a doveri di monitoraggio e intervento più stringenti rispetto alle diverse fasi di difficoltà dell’impresa.

Sono abrogati tutti gli indici e gli indicatori di crisi alla base dell’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita (anch’esse abrogate).

In tema di dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 2086 C.C.) viene precisato il contenuto degli stessi.

# Doveri organo amministrativo

---

## Assetti organizzativi (art. 2086 cc)

L'articolo 2086 del Codice civile (modificato dal d. lgs. n. 14/2019) prevede:

... L'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Tale disposizione esplicita il raccordo tra le regole del diritto societario e quelle dell'ordinamento concorsuale.


# Doveri organo amministrativo

---

## Assetti organizzativi (art. 3, c. 3, CCI)

La nuova norma stabilisce che, per prevedere la crisi, gli assetti devono consentire di:

- (i) rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa;
- (ii) verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
- (iii) ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l'accesso alla composizione negoziata della crisi.
- (iv) monitorare specifici segnali che contribuiscono a evidenziare la non sostenibilità del debito e che devono indurre gli amministratori a valutare le azioni necessarie da intraprendere



**Impatto sulla valutazione del Sistema di Controllo Interno da parte del revisore**

# Doveri organo amministrativo

---

## Segnali di allarme (art. 3, c. 4, CCI)

- a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
- d) ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

# Doveri organo di controllo

---

Organo sociale primario a cui spetta il monitoraggio del prevedibile andamento gestionale e il connesso equilibrio finanziario è **l'organo amministrativo**.

Non prevista un'informativa mensile di liquidità

Art. 25-octies del Codice della crisi, prevede che l'organo di controllo (e non anche il revisore) deve segnalare per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

Tali condizioni sussistono quando si verifica una situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che **rende probabile la crisi** o l'insolvenza ma risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Venuto meno l'obbligo specifico per i sindaci di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione

# Doveri organo di controllo

---

Il Collegio Sindacale vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati:

- 1) a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale;
- 2) in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi d'impresa**.

Il Collegio sindacale:

- ❑ può **chiedere chiarimenti** all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo;
- ❑ **vigila** in caso di rilevazione di fondati segnali di crisi che l'organo amministrativo si attivi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

# Doveri organo di controllo

---

## Art. 25-octies D.Lgs. 14/2019 (ex art. 15 D.L. 118/2021)

- ❑ 1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (Accesso alla composizione negoziata). La segnalazione e' **motivata**, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la **fissazione di un congruo termine**, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
  
- ❑ 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

# Doveri organo di controllo


---

- ❑ La tempestività della segnalazione determina importanti conseguenze in punto di responsabilità di entrambi gli organi ed è valutata nell'ambito del giudizio complessivo sull'esistenza della responsabilità concorrente e solidale dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 c.c.;
- ❑ Deve avere forma scritta ed essere trasmessa attraverso mezzi idonei (ie. tramite Pec);
- ❑ La risposta degli amministratori alla segnalazione non comporta la risoluzione delle problematiche evidenziate entro il termine indicato ma deve rappresentare l'attivazione tempestiva nell'individuare le possibili soluzioni alla situazione segnalata dall'organo di controllo;
- ❑ L'omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione non comporta l'attivazione di alcun procedimento esterno all'impresa.

# Doveri organo di controllo

---

## Abrogazione delle misure di allerta e nuovi strumenti per l'emersione tempestiva della crisi



Sono abrogate le misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste nella precedente versione del CCI (che prevedevano specifici obblighi in capo all'organo amministrativo, al collegio sindacale e al **revisore legale**), e sono sostituite con:

- il nuovo istituto della composizione negoziata introdotto dal D.L. 118/2021 (in vigore dal 15 novembre 2021);
- i nuovi obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati introdotti in sede di conversione del D.L. 152/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

# Composizione negoziata per la soluzione della crisi

---

- Strumento di aiuto alle imprese che presentano difficoltà con l'obiettivo del risanamento;
- Per l'accesso a tale istituto è previsto l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo ad opera dell'organo di controllo, al ricorrere di determinati presupposti (art. 25-octies, CCI). L'obbligo **non** è in capo al **revisore legale**;
- Nomina di un esperto terzo e indipendente incaricato di agevolare le trattative con i creditori e scelto da un elenco appositamente costituito composto da iscritti a specifici albi professionali:
  - l'esperto può assumere informazioni dall'organo di controllo e dal **revisore legale** (art. 17, c.5, CCI);
  - l'esperto, nello svolgimento del proprio incarico, può avvalersi di un **revisore legale** non legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale (art. 16, c. 2, CCI). Pertanto, **non può essere il revisore incaricato della revisione legale della società**;
- Previste misure premiali per l'imprenditore che accede all'istituto della composizione negoziata.

# Composizione negoziata per la soluzione della crisi

---

## Ruolo e Funzioni dell'Esperto nella Composizione Negoziata

- ❑ Le funzioni dell'Esperto sono descritte nel secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs 14/2019.
- ❑ I compiti principali sono quelli di **agevolare le trattative** tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi o di insolvenza in cui versa l'impresa.
- ❑ L'Esperto deve essere un soggetto terzo e indipendente
- ❑ L'Esperto deve favorire la comunicazione, la comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna di esse.

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

## Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

L'articolo 2 del D.Lgs definisce il professionista indipendente:

«o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

L'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese è disciplinata **dall'articolo 356** che in particolare prevede:

«1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza...

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui **all'articolo 358, comma 1, lettere a) , b) e c)** , dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b) , c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni..... Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento...»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

Tale figura è prevista:

## 1. nei piani concordatari (Art 87):

«3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

## 2. nei piani di risanamento (Art 56):

«4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano...»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

## **3. negli accordi ristrutturazione debiti (Art 57):**

«4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ...»

## **4. nella proposta di concordato in caso di liquidazione giudiziale (Art.240)**

«4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura....., indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale.....»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

Per la prima volta la riforma ha previsto anche una procedura per i Gruppi d'impresa e anche qui è prevista la figura del professionista indipendente.

L' art. **284** (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo) prevede al comma 5:

«...Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

Un professionista indipendente attesta:

- La veridicità dei dati aziendali;
- La fattibilità del piano o dei piani;
- Le ragioni di maggior convenienza, in funzione del maggior soddisfacimento dei creditori.....;
- La quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.....»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

E ancora

L'art. **285** (Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci) al comma 2 prevede :

«..... Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese fermo restando quanto previsto dagli articoli 47 e 112.....»

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

In materia di responsabilità del professionista indipendente e dei componenti dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il D.Lgs. prevede:

## **Art. 342** (Falso in attestazioni e relazioni)

«1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

# Il Professionista Indipendente nel D.Lgs. 83/2022

---

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.»

## **Art. 344** (Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'OCC)

«.....Il componente dell'Organismo di Composizione della Crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli art. 68,76,269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli art. 67 e 75, nell'attestazione di cui all'art. 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'art 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.....»

# Composizione negoziata per la soluzione della crisi

---

## Misure Protettive

L'imprenditore dal momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, nelle modalità e termini stabiliti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs 14/2019, può chiedere l'applicazione delle misure protettive del suo patrimonio.

I creditori in questo modo non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa né tantomeno sono inibiti i pagamenti.

L'imprenditore può chiedere altresì al Tribunale competente per territorio l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

# Composizione negoziata per la soluzione della crisi

---

## Misure Premiali

La composizione negoziata prevede le seguenti agevolazioni:

- ❑ la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari;
- ❑ l'esenzione dell'imprenditore dai reati ex artt., 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;
- ❑ la sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
- ❑ l'esonero da revocatoria per gli atti compiuti in coerenza con le trattative e secondo gli obiettivi di risanamento;
- ❑ le sanzioni tributarie ridotte e possibilità di rateizzare le imposte dovute ma non versate in 72 rate;
- ❑ la definizione di un accordo che genera gli stessi effetti di un piano di risanamento, senza necessità di attestazione;

# Composizione negoziata per la soluzione della crisi

---

## Misure Premiali (segue)

- ❑ la possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 - *bis*, *septies*, *novies*, legge fallimentare novellata dal medesimo decreto;
- ❑ proporre in alternativa domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di accedere alle altre procedure concorsuali o alternative di fallimento;
- ❑ autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti meritevoli di preservare la continuità aziendale, ex art 10 del Decreto e conservazione degli effetti ex art. 12 del Decreto.

# Revisore Legale

---

Differente è la responsabilità del Revisore Legale il quale è chiamato ad esprimere il proprio giudizio professionale sul bilancio attestando la sussistenza o meno del presupposto della continuità aziendale.

Il Regolamento UE 537/2014, recepito con il D.Lgs.135/2016 che ha modificato il D.Lgs. 39/2010 (al momento applicabile solo agli EIP ed alle società quotate), ha come obiettivo quello di agire sulla leva dell'affidabilità del controllo puntando sul rafforzamento del ruolo dell'Organo di Controllo e sullo scambio di informativa con il Revisore Legale.

Al riguardo l'art. 11 del Regolamento introduce l'obbligo da parte del Revisore di presentare una «Relazione aggiuntiva» al Comitato di Controllo Interno.

# Revisore Legale

---

La Relazione aggiuntiva, oltre ad una serie di informazioni rilevanti per la Direzione e per l'Organo di Controllo, contiene indicazioni in merito a :

- 1) Giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possono sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come una entità in funzionamento e se sussiste una incertezza significativa;
- 2) Segnalazione di eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno e/o nel sistema contabile della società sottoposta a revisione e, per ciascuna di dette carenze, indicare se la problematica è stata risolta o meno dalla direzione;
- 3) Eventuali difficoltà incontrate nel corso del lavoro di revisione;
- 4) Eventuali questioni significative emerse che sono state oggetto di discussione con la Direzione;
- 5) Eventuali altre problematiche emerse nel corso del lavoro di revisione che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

# Revisore Legale

---

E' prevista inoltre l'assunzione di compiti più specifici da parte dell'Organo di Controllo rispetto alla «generica» funzione di vigilanza in quanto è chiamato, tra l'altro, a:

- Informare l'Organo Amministrativo sull'andamento e sull'esito della revisione, esprimendo le proprie osservazioni in merito;
- Controllare l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;
- Monitorare il processo di audit;
- Monitorare l'indipendenza del Revisore con particolare attenzione ai servizi non audit.

L'Organo di Controllo deve comprendere se le azioni poste in essere dagli Amministratori sono sufficienti per consentire il superamento dello stato di «crisi» prospettando in caso contrario soluzioni alternative.

# Revisore Legale

---

(\*) Non è previsto un obbligo di segnalazione all'organo amministrativo da parte del revisore legale, ma...



Il 30 settembre 2022 il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha inviato una lettera alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in cui invita a riformulare gli artt. 25-octies e ss. del Codice della crisi nella prospettiva di **estendere anche al revisore legale gli opportuni obblighi di segnalazione all'organo di amministrazione circa la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi.**

*“Il disallineamento fra ruoli e doveri tra il revisore legale e organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, può provocare inefficienza nella tempestiva emersione”.*

Problema per Srl che abbiano nominato il solo revisore legale

# Obblighi di segnalazione per l'emersione anticipata

## Obblighi di segnalazione per la anticipata emersione della crisi

L'art. 25-novies CCI prevede un obbligo di segnalazione in capo ai **creditori pubblici qualificati**, (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Tali creditori devono trasmettere all'imprenditore e all'organo di controllo (al presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), entro 60 giorni dal verificarsi di specifiche situazioni di anomalia nella posizione debitoria dell'imprenditore, una segnalazione, via PEC, che deve contenere l'invito a richiedere la composizione negoziata della crisi.

L'art. 25-decies CCI prevede che le **banche e gli altri intermediari finanziari** di cui all'art. 106 del TUB, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari.

Il tempestivo **scambio di informazioni** con il **collegio sindacale**, ai sensi dell'art. 2409-septies C.C., risulta fondamentale dal momento che **non è previsto che il revisore legale sia in copia nelle segnalazioni/comunicazioni**.

# Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

## Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (segue)

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	61	18,54%
Lazio	45	13,68%
Campania	29	8,81%
Emilia-Romagna	29	8,81%
Toscana	28	8,51%
Veneto	25	7,60%
Piemonte	19	5,78%
Puglia	17	5,17%
Sicilia	15	4,56%
Abruzzo	14	4,26%
Umbria	13	3,95%
Calabria	8	2,43%
Liguria	8	2,43%
Friuli Venezia Giulia	8	2,43%
Marche	5	1,52%
Sardegna	2	0,61%
Basilicata	2	0,61%
Provincia autonoma di Trento	1	0,30%
Molise	0	0,00%
Provincia autonoma di Bolzano	0	0,00%
Valle d'Aosta	0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>329</b>	<b>100%</b>



Rappresentazione della distribuzione territoriale delle istanze di composizione negoziata presentate **dal 15 novembre 2021 al 29 luglio 2022** predisposta da Unioncamere.



**numero esiguo di istanze**

*(Osservatorio semestrale sulla composizione negoziata della crisi d'impresa - dati aggiornati al 29 luglio 2022).*

# La revisione delle Srl

---

## Art. 2477 c.c.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato **per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale **4 milioni di euro**;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni **4 milioni di euro**;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio **20 unità**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

**L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.** Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

# La revisione delle Srl

---

Da una analisi letterale della portata dell'odierno art. 2477 c.c. si evidenzerebbe la possibilità, per le Srl, di scegliere tra tre differenti strutture di controllo, ossia:

## **Solo Interno**

Nomina del solo collegio sindacale o di un sindaco unico per lo svolgimento (1) della funzione di controllo sulla gestione e (2) dell'attività di revisione legale (se previsto dall'atto costitutivo)

## **Solo Esterno**

Nomina della società di revisione legale o di un revisore legale (persona fisica) per lo svolgimento della sola ed esclusiva attività di revisione legale

## **Interno+ Esterno**

Nomina di entrambe le figure (collegio sindacale/sindaco unico da una parte e società di revisione legale/revisore legale persona fisica d'altra) rispettivamente incaricate per il proprio specifico ruolo/attività

# La revisione delle Srl

---

## Ultima versione dell'art.379 comma3 del Codice della Crisi

Differimento del termine temporale ultimo entro cui le Srl (se ricorrono i presupposti previsti dall'art.2477 c.c. comma 2 lettera c) devono provvedere alla nomina del revisore legale e se necessario a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto



Entro la **data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022**  
(Prima della modifica il termine era quello della data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio **2021**)

Tale modifica normativa ha comportato **esclusivamente il differimento della data di scadenza** entro cui nominare il revisore legale, non incidendo in alcun modo sui parametri normativi previsti dall'art. 2477 c.c. e sulla sussistenza dell'obbligo legale della revisione.

# La revisione delle Srl

---

Peraltro molte Srl, che avevano provveduto, ancora nel 2019, alla nomina del revisore per il triennio 2019-20-21 prima che venisse introdotta la norma che differiva la scadenza per tale nomina, hanno mantenuto la nomina in essere (la prima introduzione del CCI risale al 2019, mediante un Decreto Legislativo di attuazione della Legge 155/2017).

# Continuità aziendale e CCI

---

Sono a disposizione per eventuali domande.

Grazie per la vostra attenzione!